



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

AREA II: RACCORDO E COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI; CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE

Parma, data del protocollo

Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni della provincia

LORO SEDI

E, p.c.

Al Sig. Presidente del Tribunale di

PARMA

Al Sig. Questore

Al Sig. Comandante provinciale dei Carabinieri

Al Sig. Comandante provinciale della Guardia di finanza

PARMA

Al Sig. Presidente

della Commissione elettorale circondariale di

PARMA

Ai Sig.ri Presidenti

delle Sottocommissioni elettorali circondariali

PARMA

Oggetto: Elezione del Presidente della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna di domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024. Adempimenti del procedimento elettorale in materia di propaganda elettorale.

In vista dello svolgimento delle consultazioni elettorali in oggetto, si richiamano i principali adempimenti prescritti dalla vigente normativa in materia di propaganda elettorale.

1) Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale diretta

L'articolo 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), come noto, ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.

Ciò premesso, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello della votazione, e, quindi tra martedì 15 e venerdì 18 ottobre 2024, ai sensi degli articoli 2 e 3 della citata legge 212/1956, devono essere individuati e delimitati, in ogni centro abitato con almeno 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati o dei candidati a Presidente della Regione.

Successivamente, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni di ammissione delle candidature, le Giunte comunali dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste di candidati e ai candidati a Presidente partecipanti alla consultazione elettorale. Si ricorda che le assegnazioni devono prevedere spazi



Prefettura di Parma

Ufficio territoriale del Governo

AREA II: RACCORDO E COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI; CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE

per i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, analogamente a quanto avveniva in applicazione della normativa statale per le liste regionali.

Affinché codesti comuni siano posti in grado di assegnare gli spazi, sarà data immediata notizia delle candidature alla carica di Presidente e delle liste di candidati ammesse, con i numeri d'ordine definitivi derivanti dal sorteggio/rinumerazione, non appena gli organi preposti all'esame delle candidature stesse avranno comunicato le proprie decisioni alla Prefettura.

2) Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 18 ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge 212/1956, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

3) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Sempre **da venerdì 18 ottobre 2024**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della citata legge 130/1975.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Capo dell'Amministrazione comunale o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

4) Uso di locali comunali

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi degli articoli 19, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

5) Agevolazioni fiscali

Nei novanta giorni precedenti l'elezione, ai sensi degli articoli 18, comma 1, e 20, comma 1, della citata legge 515/1993, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti *web*, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti/movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

6) Diffusione di sondaggi demoscopici

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e, quindi, **a partire da sabato 2 novembre 2024**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato



Prefettura di Parma

Ufficio territoriale del Governo

AREA II: RACCORDO E COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI; CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE

rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

7) Inizio del divieto di propaganda

Ai sensi dell'articolo 9, comma, 1 della legge 212/1956, **nel giorno precedente e in quelli della votazione** – e, quindi, **da sabato 16 a lunedì 18 novembre 2024** - sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 9 della legge 212/1956, **nei giorni della votazione** è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico, purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

8) Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con l'ordinato afflusso e deflusso degli elettori.

Si ritiene, peraltro, che l'eventuale presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.

* * *

I Sig.ri Sindaci vorranno comunicare quanto sopra ai responsabili degli Uffici elettorali comunali ed ai Segretari comunali, ai fini degli adempimenti di rispettiva competenza, vigilando, anche attraverso le Polizie Locali, sull'osservanza della cennata disciplina, **assicurando la massima diffusione in ambito locale, anche attraverso i media, del contenuto della presente circolare** – che sarà altresì pubblicata sul sito *internet* di questa Prefettura - , sì da consentirne l'effettiva conoscibilità in ambito locale da parte dei rappresentanti dei partiti e movimenti politici.

Al riguardo, si ringrazia sin d'ora per la preziosa collaborazione.

IL VICEPREFETTO VICARIO
(Coretti)